SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 febbraio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1993, n. 41.

Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla definizione di un nuovo assetto organizzativo per la realizzazione del programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA, nonché del programma di liquidazione e di riordino dell'EFIM;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Ministero delle partecipazioni statali e la relativa Ragioneria centrale, istituiti con legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sono soppressi.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri subentra nelle residue attribuzioni del Ministro e del Ministero delle partecipazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 e di quelle di cui all'articolo 2 ad un Ministro senza portafoglio. Anche allo scopo di curare i problemi connessi al programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA e al programma di liquidazione e razionalizzazione dell'EFIM, il Ministro delegato sovraintende al Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 settembre 1992.

4. Il Ministro delegato a norma del comma 3 può anche avvalersi di un contingente di personale in posizione di comando, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso il soppresso Ministero delle partecipazioni statali. Il contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Art. 2.

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dal seguente: «Il Ministro del tesoro eserciterà i diritti dell'azionista d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con il Ministro da lui delegato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica».

2. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alle altre amministrazioni nei settori di attività delle società derivate dalla trasformazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 3, nonché quelle previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 333 del 1992.

Art. 3.

1. Il personale dipendente dal soppresso Ministero delle partecipazioni statali è trasferito presso il Ministero del tesoro e presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e collocato, ivi compreso il personale in posizione di soprannumero, in appositi ruoli aggiunti istituiti presso ciascun Ministero, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede altresì a fissare i criteri per la riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1993.

2. Il Ministero del tesoro subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del soppresso Ministero delle partecipazioni statali e provvede, in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 e dei conseguenti provvedimenti, alla gestione corrente dei capitoli assegnati al soppresso Ministero; provvede altresì agli adempimenti connessi con le operazioni di chiusura delle contabilità relative all'esercizio finanziario 1992.

Art. 4.

1. Per la copertura degli oneri di personale e di funzionamento previsti dal presente decreto, le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992 nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali, nonché gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 1993 (tabella n. 18), di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 501, saranno trasferiti nei corrispondenti capitoli già istituiti o da istituire nello stato di previsione della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0098

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 febbraio 1993.

Assoggettamento della S.p.a. Cavirivest Holding, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 15 gennaio 1993 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Cavirivest Holding, con sede legale in Milano, via del Carroccio, 8, e sede amministrativa in Bagnoli di Sopra, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Cavirivest, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1992, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cavirivest, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Salvador Elios Eros;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 5 giugno 1992 con il quale il dott. Luigino Ruffini è nominato commissario della S.p.a. Cavirivest in sostituzione del dott. Salvador Elios Eros dimissionario;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Cavirivest Holding quale società collegata con la S.p.a. Cavirivest e preporre ad essa il commissario nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Cavirivest Holding, con sede legale in Milano, via del Carroccio, 8, collegata alla S.p.a. Cavirivest, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario il dott. Luigino Ruffini, nato a Costa Volpino (Bergamo) il 12 maggio 1944.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A0976

DECRETO 17 febbraio 1993.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Maritalia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 13 novembre 1991, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Maritalia ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 29 settembre 1992 volta ad ottenere la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'eserczio dell'impresa predetta;

Visto il parere favorevole espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di disporre la revoca suddetta;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 23 dicembre 1992;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Maritalia, citata nelle premesse, è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A0977

DECRETO 17 febbraio 1993.

Assoggettamento della S.p.a. Autovox Video System, in Terni, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 14 dicembre 1992 con cui il tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Autovox Video System, con sede legale in Terni, via Narni, 270, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Nuova Autovox ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1988, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Nuova Autovox è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il prof. Riccardo Gallo;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Autovox Video System quale società collegata con la S.p.a. Nuova Autovox preporre ad essa il commissario nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Autovox Video System, con sede in Terni, via Narni, 270, collegata alla S.p.a. Nuova Autovox è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E nominato commissario il prof. Riccardo Gallo, nato a Roma il 23 settembre 1943.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imposte e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A0978

DECRETO 17 febbraio 1993.

Assoggettamento della S.p.a. Thesaurum Leasing, in Rezzato, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 23 dicembre 1992 con cui il tribunale di Brescia ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Thesaurum Leasing, con sede in Rezzato (Brescia), via Papa Giovanni XXIII n. 80, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Ditta F.lli Lombardi, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1992, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ditta F.lli Lombardi, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Luigi Petrillo;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Thesaurum Leasing quale società collegata con la S.p.a. Ditta F.lli Lombardi e preporre ad essa il commissario nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Thesaurum Leasing, con sede in Rezzato (Brescia), via Papa Giovanni XXIII n. 80, collegata alla S.p.a. Ditta F.lli Lombardi, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario il dott. Luigi Petrillo, nato a Recale (Caserta) il 15 gennaio 1937.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A0979

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 febbraio 1993.

Determinazione del diritto fisso per autoveicoli adibiti al trasporto merci importate temporaneamente da Malta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici;

Visto l'art. 10 della legge 4 agosto 1984, n. 467, che ha modificato gli importi del diritto fisso di cui al comma precedente;

Ritenuto che tra l'Italia e Malta si è convenuto di pervenire ad una equivalenza degli oneri tributari che colpiscono i trasporti internazionali di merci tra i due Paesi;

Decreta:

Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente da Malta ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono soggetti, in Italia, al pagamento del diritto fisso istituito con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146, nella misura di L. 3.000 per ogni tonnellata, o frazione, di merce trasportata per percorrenze in territorio italiano fino a 100 km e di L. 4.500 per ogni tonnellata, o frazione, di merce trasportata per percorrenza superiori a 100 km.

Il trattamento di cui sopra è subordinato alla reciprocità di trattamento tributario.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1993

Il Ministro delle finanze
GORIA

Il Ministro dei trasporti
TESINI

93A0970

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 febbraio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Labirinto - Soc. coop.va a r.l.», in Montepulciano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 28 marzo 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «Labirinto» Società cooperativa a responsabilità limitata, già «La Città Valdichiana» Soc. coop.va a r.l., con sede in Montepulciano (Siena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Labirinto - Società cooperativa a r.l.», già «La Città Valdichiana - Società cooperativa a r.l.», con sede in Montepulciano (Siena), costituita per rogito notaio Francesco Previti, repertorio n. 13.718 in data 10 giugno 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Raffaele Susini, nato a Radda in Chianti l'11 luglio 1959 e residente in via Dietro le Mura n. 21, Radda in Chianti, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0969

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 febbraio 1993.

Misure fitosanitarie per l'importazione di vegetali della specie Pinus L. del tipo «bonsai» dal Giappone.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1993, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976 n. 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 10 novembre 1992, concernente misure di protezione contro l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione CEE del 16 dicembre 1992, recante modifica della decisione 89/380/CEE della Commissione, che autorizza alcuni Stati membri a derogare provvisoriamente a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Pinus L. originari del Giappone;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere rischio fitosanitario per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

I vegetali della specie Pinus L. del tipo «bonsai», originari dal Giappone, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 maggio 1993.

Art. 2.

Prima dell'esportazione in Italia dei vegetali, di cui all'art. 1 del presente decreto, le autorità fitosanitarie giapponesi dovranno accertare i seguenti requisiti:

a) i vegetali devono appartenere alla specie «Pinus parviflora Sieb & Succ.» (Pinus pentaphylla Mayr.), oppure innestati su un portinnesto della specie Pinus, diverso da Pinus parviflora, che non deve presentare germogli, ad eccezione dei frutti e delle sementi;

b) i vegetali devono essere fatti crescere ed allevati per almeno due anni consecutivi in vivai di «bonsai» ufficialmente riconosciuti dal Giappone. Detti vegetali devono provenire dai vivai riconosciuti di «bonsai» che sono specificati nell'elenco annuale trasmesso alla Commissione CEE, di cui alla lettera *b)*, punto 2, art. 1 della decisione della Commissione 89/380/CEE;

c) i vegetali del genere Pinus L. prodotti nei vivai riconosciuti di «bonsai» o nelle loro immediate vicinanze, devono essere sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno e nei momenti opportuni, per accertare la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi.

Le ispezioni devono essere effettuate almeno mediante esame oculare di ogni filare e di tutte le parti che fuoriescono dal supporto di coltura, su una percentuale pari almeno al 10% del numero dei vegetali in questione, con scelta casuale.

Gli organismi nocivi di cui trattasi sono i seguenti:

Bursaphelencus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickel e al.;

Cercospora pini-densiflorae Hori & Nambue;

Coleosporium paederiae;

Coleosporium phellodendri Komr.;

Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai;

Dendrolimus spectabilis Butler;

Peridermium Kurilense Dietel;

Popillia japonica Newman;

Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye;

qualsiasi altro organismo nocivo non presente nella Comunità.

I vegetali esaminati debbono risultare esenti dagli organismi nocivi in questione. Quelli che risultano contaminati debbono essere eliminati; i rimanenti debbono essere sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato;

d) i casi in cui è constatata la presenza degli organismi nocivi in questione nel corso delle ispezioni effettuate, come indicato alla lettera *c)*, debbono essere ufficialmente trascritti su un registro che deve essere messo a disposizione della Commissione CEE, ove questa ne faccia richiesta. La constatazione della presenza di uno qualsiasi degli organismi nocivi sopra menzionati implica per il vivaio interessato, la perdita dello statuto, di cui alla lettera *b)*;

e) la crescita dei vegetali deve aver luogo, almeno durante gli ultimi due anni precedenti la spedizione, in un supporto di coltura artificiale o in supporto di coltura naturale trattato mediante fumigazione o altro trattamento termico appropriato, in modo da renderlo esente da organismi nocivi;

in caso di innesto su un portinnesto di una specie Pinus diversa da Pinus parviflora, il portinnesto deve essere ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto come sano;

almeno per la durata dello stesso periodo, i vegetali devono essere stati posti in vasi disposti a loro volta su scaffalature distanti almeno venti centimetri da terra;

ciascuno dei vegetali deve recare un marchio specifico ed esclusivo, notificato all'organismo dei vegetali giapponese, tale da permettere il riconoscimento del vegetale e l'identificazione del vivaio riconosciuto, nonché dell'anno di invasatura;

sui vegetali non deve essere constatata, nel corso delle ispezioni, la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi e ad essi non debbono applicarsi le misure di cui alla lettera *d)*;

sui vegetali in questione non devono essere presenti frammenti di altri vegetali.

Art. 3.

1. L'organismo ufficiale di protezione dei vegetali giapponesi garantisce l'identità dei vegetali, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per la spedizione all'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati.

I vegetali e il supporto di coltura ad essi aderente o connesso devono essere accompagnati dal certificato fitosanitario citato nelle premesse sul quale devono figurare le seguenti indicazioni:

il nome o i nomi del vivaio o dei vivai riconosciuti;

i marchi di cui alla lettera *e)*, art. 2, nella misura in cui consentono l'identificazione del vivaio riconosciuto e dell'anno di invasatura;

l'indicazione precisa di trattamenti applicati.

Inoltre su detto certificato dovrà risultare la dichiarazione supplementare che «la partita è conforme ai requisiti di cui alla decisione 89/380/CEE».

2. Il materiale deve essere imballato in contenitori chiusi ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto un marchio distintivo, da riprodurre sul certificato fitosanitario che consenta l'identificazione delle partite spedite.

Art. 4.

1. Gli osservatori per le malattie delle piante, competenti per territorio, devono sottoporre i vegetali di Pinus L. del tipo «bonsai» ad un periodo di quarantena ufficiale, con ispezioni periodiche, di durata non inferiore a tre mesi di crescita attiva, e, durante tale periodo, detto materiale vegetale deve risultare esente degli organismi nocivi di cui trattasi.

2. Detta quarantena deve:

a) essere eseguita in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di impianti e strutture adeguate, sufficienti per contenere gli organismi nocivi e trattare il materiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

b) comprendere, per ogni elemento del materiale:

esami oculari, effettuati all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per accertare la presenza di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi;

analisi appropriate dei sintomi eventualmente constatati nel corso degli esami oculari per identificare gli organismi che sono all'origine di tali sintomi;

c) comportare la distruzione delle partite contenenti materiale nel quale è stata constatata la presenza di organismi nocivi, tranne che ne sia stato ammesso con permesso speciale l'impiego a fini di ricerca scientifica ufficiale.

Art. 5.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'autorizzare l'importazione dei vegetali di Pinus L. del tipo «bonsai» provvederà a dettare agli uffici competenti le istruzioni necessarie all'applicazione del presente decreto. Nella domanda l'importatore dovrà indicare:

il tipo di materiale;

il quantitativo;

la data dichiarata di importazione;

il punto di entrata;

il luogo in cui il materiale sarà messo in quarantena;

la località o le località in cui il materiale sarà immagazzinato per la prima volta dopo la fine della quarantena.

Art. 6.

1. Il materiale che è stato sottoposto nei Paesi comunitari alla quarantena senza aver dato luogo a constatazione sulla presenza degli organismi nocivi di cui trattasi, ed è stato conservato in condizioni appropriate, è esentato, ai fini della sua introduzione nel territorio della Repubblica italiana, dall'applicazione delle condizioni di quarantena.

In tal caso, il materiale può essere introdotto nel territorio nazionale, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

sul certificato fitosanitario prescritto devono figurare il luogo in cui è avvenuta la quarantena e le relative date;

prima della spedizione del materiale, devono essere fatte pervenire copie dei certificati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

il materiale deve essere sottoposto a controlli fitosanitari da parte dell'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1993

Il Ministro: FONTANA

93A0951

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 12 gennaio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 18 febbraio 1992;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del giorno 9 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti di cui sopra, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 97 e seguenti dello statuto relativo alla prima scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 97. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Modena. La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

In funzione delle professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di:

a) pediatria generale;

b) pediatria sociale e puericultura;

c) neonatologia e patologia neonatale;

d) allergologia e immunologia pediatrica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale e puericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale, indirizzo allergologia e immunologia pediatrica.

Art. 98. — Per i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale e puericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale, la scuola ha la durata di quattro anni.

Per il titolo di specialista in pediatria, indirizzo allergologia e immunologia pediatrica, la scuola ha la durata di sei anni.

Il titolo di specialista in pediatria indirizzo allergologia e immunologia pediatrica, è conseguibile solo dopo aver conseguito quello di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, ovvero indirizzo pediatria sociale e puericultura, ovvero indirizzo neonatologia e patologia neonatale.

Dopo i primi due anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso dovrà indicare l'indirizzo prescelto tra quello di pediatria generale o di pediatria sociale e puericultura o di neonatologia e patologia neonatale.

Una volta acquisito uno dei titoli di specialista in pediatria conseguibili in quattro anni, potrà essere fatta richiesta di iscrizione al quinto anno per l'indirizzo di allergologia e immunologia pediatrica.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti, determinato in dieci per ciascun anno di corso.

Per l'indirizzo in allergologia e immunologia pediatrica sono previsti quattro posti per anno.

Art. 99. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, istituto di clinica pediatrica.

Art. 100. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per coloro che essendo già specialisti in uno degli indirizzi anzidetti, intendano iscriversi ad altro indirizzo non si dà luogo alla ripetizione del *curriculum* già effettuato.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 101. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) diagnostica;

c) epidemiologia e statistica;

d) pediatria generale;

e) patologie specialistiche, pediatriche e neonatali;

f) pediatria preventiva e sociale;

g) neonatologia e medicina fetale;

h) allergologia e immunologia pediatrica.

Art. 102. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

farmacologia;

immunologia;

embriologia.

b) Diagnostica:

anatomia patologica;

patologia clinica;

radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;

epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

d) Pediatria generale:

alimentazione e dietologia;

auxologia;

malattie infettive;

pediatria (pediatria generale e specialistica);

pediatria preventiva e sociale;

semeiotica pediatrica e neonatale;

terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:

adolescentologia;

cardiologia pediatrica e neonatale;

chirurgia pediatrica e neonatale;

dermatologia;

ematologia pediatrica e neonatale;

endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;

medicina fisica e riabilitazione;

gastroenterologia;

ginecologia;

nefrologia e urologia;

neurologia;

oculistica;

odontostomatologia;

oncologia pediatrica;

immunologia clinica;

ortopedia e traumatologia;

otorinolaringoiatria;

patologia ereditaria;

pneumologia;

psichiatria dell'età evolutiva;

psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:

informazione ed educazione sanitaria;

infortunistica e sua prevenzione;

legislazione del minore;

legislazione e assistenza sociale;

medicina dello sport;

medicina scolastica e sua legislazione;

organizzazione sanitaria;

pediatria preventiva e sociale;

prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;

servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:

medicina neonatale;

medicina dell'età prenatale;

terapia neonatale;

terapia intensiva neonatale.

h) Allergologia e immunologia pediatrica:

immunologia;

immunogenetica;

immunologia del neonato;

istopatologia e citopatologia;

immunofarmacologia;

immunodeficenze primarie e secondarie;

etiopatogenesi delle malattie allergiche;

epidemiologia, statistica e prevenzione delle malattie immuno-allergiche;

diagnostica immunologica;

diagnostica allergologica;

clinica e terapia delle immunodeficenze;

clinica e terapia delle malattie oncoematologiche e autoimmuni;

clinica e terapia delle malattie allergiche.

Art. 103. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune ai tre indirizzi del secondo biennio e all'indirizzo di allergologia e immunologia pediatrica del terzo biennio:

I Anno

Propedeutica (ore 60):

farmacologia	ore	20
immunologia	»	20
embriologia	»	20

Diagnostica (ore 40):

patologia clinica	»	40

Epidemiologia e statistica (ore 30):

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino	»	30

Pediatria generale (ore 230):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva	»	50
auxologia	»	30
semeiotica pediatrica e neonatale	»	50
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 40):

pediatria preventiva e sociale	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Diagnostica (ore 70):

anatomia patologica	ore	40
radiologia e diagnostica per immagini	»	30

Pediatria generale (ore 130):

malattie infettive	»	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):

patologia ereditaria	»	40
psicologia	»	30
chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):

legislazione del minore	»	15
organizzazione sanitaria	»	15

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):

medicina neonatale	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

adolescentologia	»	40
cardiologia pediatrica e neonatale	»	40
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale	»	50
gastroenterologia	»	40
nefrologia e urologia	»	40
pneumologia	»	50
immunologia clinica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

dermatologia	»	30
ematologia pediatrica e neonatale	»	40
medicina fisica e riabilitazione	»	20
ginecologia	»	30
neurologia	»	40
oculistica	»	20
odontostomatologia	»	20
oncologia pediatrica	»	40
ortopedia e traumatologia	»	20
psichiatria dell'età evolutiva	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale	ore	20

Pediatria generale (ore 140):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva	»	40
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatale (ore 90):

adolescentologia	»	60
medicina fisica e riabilitazione	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 150):

medicina dello sport . . . . ore 20

medicina scolastica e sua legislazione » 30

pediatria preventiva e sociale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Pediatria generale (ore 130):

auxologia . . . . ore 30

pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 100

Pediatria preventiva e sociale (ore 270):

informazione ed educazione sanitaria » 30

infortunistica e sua prevenzione . . . » 30

legislazione ed assistenza sociale. . . » 30

pediatria preventiva e sociale . . . . » 100

prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze. . . . . » 50

servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva. . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Diagnostica (ore 110):

anatomia patologica. . . . . ore 30

patologia clinica . . . . » 30

radiologia e diagnostica per immagini » 50

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale . . . . » 20

Pediatria generale (ore 80):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva . . . . » 50

semeiotica pediatrica e neonatale . . » 30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 30):

chirurgia pediatrica e neonatale . . . » 30

Neonatologia e medicina fetale (ore 160):

medicina neonatale . . . . » 100

medicina dell'età prenatale . . . . . . » 30

terapia neonatale » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 250):

cardiologia pediatrica e neonatale. . ore 40

dermatologia . . . . » 20

ematologia pediatrica e neonatale. . » 30

endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale. . . . . ore 30

nefrologia e urologia . . . . » 40

neurologia . . . . » 40

pneumologia . . . . » 50

Neonatologia e medicina fetale (ore 150):

medicina neonatale . . . . » 100

terapia intensiva neonatale. . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

V Anno - indirizzo in allergologia e immunologia pediatrica:

Allergologia e immunologia pediatrica (ore 400):

immunogenetica . . . . ore 30

immunologia neonatale . . . . » 30

istopatologia e citopatologia . . . . . » 30

immunofarmacologia . . . . » 20

immunodeficienze primarie e secondarie . . . . » 30

etiopatogenesi delle malattie allergiche » 40

epidemiologia e statistica . . . . » 40

diagnostica immunologica . . . . . . » 30

diagnostica allergologica . . . . » 30

clinica e terapia delle immunodeficienze primarie e secondarie . . . . » 30

clinica e terapia delle malattie oncoematologiche e autoimmuni . . . . » 30

clinica e terapia delle malattie allergiche . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

VI Anno - indirizzo in allergologia e immunologia pediatrica:

Allergologia e immunologia pediatrica (ore 340):

epidemiologia e prevenzione delle malattie immunoallergiche . . . . ore 50

clinica e terapia delle immunodeficienze primarie e secondarie . . . . » 100

clinica e terapia delle malattie oncoematologiche e autoimmuni . . . . » 50

clinica e terapia delle malattie allergiche . . . . » 140

Patologie allergiche specialistiche (ore 60):

ematologia . . . . » 20

oculistica . . . . » 20

otorinolaringoiatria . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 104. — Durante i quattro o sei anni di corso è richiesta la frequenza ai corsi dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: istituto di clinica pediatrica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 105 *(Norme transitorie)*. — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);

b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);

c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni);

e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);

f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anche conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Modena, 12 gennaio 1993

Il rettore: VELLANI

93A0953

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 25 gennaio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta dell'8 ottobre 1991 per la scuola di specializzazione in pediatria, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per la suddetta scuola, nella seduta del 16 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 182 al 190, relativi alla scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi e sostituiti dalla nuova stesura degli articoli stessi:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA

Art. 182. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Ferrara.

La scuola ha lo scopo di conferire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni, ad indirizzo differenziato.

In funzione delle professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di:

a) pediatria generale;

b) pediatria sociale e puericultura;

c) neonatologia e patologia neonatale;

d) neurologia infantile.

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale e puericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale, indirizzo neurologia infantile.

Art. 183. — Per i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale e puericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale, la scuola ha la durata di quattro anni.

Per i titoli di specialista in pediatria, indirizzo in neurologia infantile la scuola ha la durata di sei anni ed è conseguibile solo dopo aver conseguito quello di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, ovvero indirizzo pediatria sociale e puericultura ovvero indirizzo neonatologia e patologia neonatale.

Dopo i primi due anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione al 3° anno di corso dovrà indicare l'indirizzo prescelto tra quello di pediatria generale o di pediatria sociale e puericultura o di neonatologia e patologia neonatale.

Una volta acquisito uno dei titoli di specialista in pediatria conseguibili in quattro anni, potrà essere fatta richiesta di iscrizione al 5° anno per l'indirizzo in neurologia infantile.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso.

Art. 184. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia. L'istituto che con le sue strutture contribuisce al funzionamento della scuola è l'istituto di pediatria.

Art. 185. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per coloro che essendo già specialisti in uno degli indirizzi anzidetti intendano iscriversi ad altro indirizzo non si dà luogo alla ripetizione del *curriculum* già effettuato.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 186. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) diagnostica;

c) epidemiologia e statistica;

d) pediatria generale;

e) patologie specialistiche pediatriche e neonatali;

f) pediatria preventiva e sociale;

g) neonatologia e medicina fetale;

h) neurologia infantile.

Art. 187. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia e sviluppo del sistema nervoso;

anatomia patologica del S.N. in età evolutiva;

embriologia;

farmacologia;

farmacologia e farmacoterapia delle malattie neurologiche;

fisiologia del sistema nervoso;

immunologia;

semeiotica neurologica dell'età evolutiva I;

semeiotica neurologica dell'età evolutiva II;

b) Diagnostica:

anatomia patologica;

diagnostica di laboratorio delle malattie metaboliche di interesse neurologico;

elettroencefalografia;

elettromiografia e V.C.N.;

neurogenetica;

neuroradiologia ed esami per immagini del S.N. in età evolutiva;

patologia clinica;

potenziali evocati;

radiologia e diagnostica per immagini;

sindromi cliniche di interesse neurologico.

c) Epidemiologia e statistica:

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale;

epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino.

d) Pediatria generale:

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva;

auxologia;

malattie infettive;

pediatria (pediatria generale e specialistica);

pediatria preventiva e sociale;

semeiotica pediatrica e neonatale;

terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:

adolescentologia;

cardiologia pediatrica e neonatale;

clinica delle malattie del S.N. in età evolutiva;

chirurgia pediatrica e neonatale;

dermatologia;

ematologia pediatrica e neonatale;

endotologia pediatrica e neonatale;

endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;

gastroenterologia;

ginecologia;

immunologia clinica;

medicina fisica e riabilitazione;

medicina riabilitativa;

nefrologia e urologia;

neurologia;

oculistica;

odontostomatologia;

oncologia pediatrica;

ortopedia e traumatologia;

otorinolaringoiatria;

patologia ereditaria;

pneumologia;

psichiatria dell'età evolutiva;

psicologia;

psicologia dell'età evolutiva.

f) Pediatria preventiva e sociale:

informazione ed educazione sanitaria;

infortunistica e sua prevenzione;

legislazione del minore;

legislazione e assistenza sociale;

medicina dello sport;

medicina scolastica e sua legislazione;

organizzazione sanitaria;

pediatria preventiva e sociale;

prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;

servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:

medicina dell'età prenatale;

medicina neonatale;

terapia intensiva neonatale;

terapia neonatale.

h) Neurologia infantile:

clinica delle malattie del S.N. nell'età evolutiva;

malattie del metabolismo di interese neurologico;

malattie neurologiche di interesse chirurgico;

psichiatria infantile.

Art. 188. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e ai quattro indirizzi del secondo e terzo biennio:

I Anno:

Propedeutica (ore 60):

farmacologia . . . . ore 20

immunologia . . . . » 20

embriologia. . . . . » 20

Diagnostica (ore 40):

patologia clinica . . . . » 40

Epidemiologia e statistica (ore 30):

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino . . . . ore 30

Pediatria generale (ore 230):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva . . . . » 50

auxologia . . . . » 30

semeiotica pediatrica e neonatale . . » 50

pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 100

Pediatria preventiva e sociale (ore 40):

pediatria preventiva e sociale . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Diagnostica (ore 70):

anatomia patologica. . . . . ore 40

radiologia e diagnostica per immagini » 30

Pediatria generale (ore 130):

malattie infettive. . . . . » 30

pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):

patologia ereditaria . . . . » 40

psicologia. . . . . » 30

chirurgia pediatrica e neonatale . . . » 30

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):

legislazione del minore . . . . » 15

organizzazione sanitaria . . . . » 15

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):

medicina neonatale . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - Indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . ore 80

terapia pediatrica speciale . . . . . . » 30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

adolescentologia . . . . » 40

cardiologia pediatrica e neonatale. . » 40

endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale. . . . . » 50

gastroenterologia. . . . . » 40

nefrologia e urologia . . . . » 40

pneumologia . . . . » 50

immunologia clinica. . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - Indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . ore 80

terapia pediatrica speciale . . . . . . » 30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

dermatologia . . . . » 20

ematologia pediatrica e neonatale. . » 40

medicina fisica e riabilitàzione. . . . » 20

ginecologia . . . . » 20

neurologia . . . . » 40

oculustica. . . . . » 20

odontostomatologia . . . . » 20

oncologia pediatrica. . . . . » 40

ortopedia e traumatologia . . . . . . » 20

otorinolaringoiatria . . . . » 20

psichiatria dell'età evolutiva . . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - Indirizzo in pediatria sociale e puericultura:

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale. . . . . ore 20

Pediatria generale (ore 140):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva . . . . » 40

pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 90):

adolescentologia . . . . » 60

medicina fisica e riabilitazione. . . . » 30

Pediatria preventiva e sociale (ore 150):

medicina dello sport . . . . » 20

medicina scolastica e sua legislazione » 30

pediatria preventiva e sociale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - Indirizzo in pediatria sociale e puericultura:

Pediatria generale (ore 130):

auxologia . . . . ore 30

pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 100

Pediatria preventiva e sociale (ore 270):

informazione ed educazione sanitaria ore 30

infortunistica e sua prevenzione. . . . » 30

legislazione ed assistenza sociale. . . » 30

pediatria preventiva e sociale . . . . » 100

prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze. . . . . » 50

servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva. . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - Indirizzo di neonatologia e patologia neonatale:

Diagnostica (ore 110):

anatomia patologica. . . . . ore 30

patologia clinica . . . . » 30

radiologia e diagnostica per immagini » 50

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale. . . . . » 20

Pediatria generale (ore 80):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva . . . . » 50

semeiotica pediatrica e neonatale . . » 30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 30):

chirurgia pediatrica e neonatale . . . » 30

Neonatologia e medicina fetale (ore 160):

medicina neonatale . . . . » 100

medicina dell'età prenatale. . . . . . » 30

terapia neonatale . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - Indirizzo di neonatologia e patologia neonatale:

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 250):

cardiologia pediatrica e neonatale. . ore 40

dermatologia . . . . » 20

ematologia pediatrica e neonatale. . » 30

endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale. . . . . » 30

nefrologia e urologia . . . . » 40

neurologia . . . . » 40

pneumologia . . . . » 50

Neonatologia e medicina fetale (ore 150):

medicina neonatale . . . . » 100

terapia intensiva neonatale. . . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

V Anno - Indirizzo in neurologia infantile:

Propedeutica (ore 120):

anatomia e sviluppo del sistema nervoso	ore	30
fisiologia del sistema nervoso	»	30
anatomia patologica del S.N. in età evolutiva	»	30
semeiotica neurologica dell'età evolutiva I	»	30

Diagnostica (ore 100):

neurogenetica	»	30
sindromi cliniche di interesse neurologico	»	30
neuroradiologia ed esami per immagini del S.N. in età evolutiva	»	40

Pediatria generale (ore 40):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	40

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 140):

medicina riabilitativa	»	50
psicologia dell'età evolutiva	»	40
clinica delle malattie del S.N. in età evolutiva	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

VI Anno - Indirizzo in neurologia infantile:

Diagnostica (ore 120):

elettroencefalografia	ore	30
elettromiografia e V.C.N.	»	30
potenziali evocati	»	30
diagnostica di laboratorio delle malattie metaboliche di interesse neurologico	»	30

Propedeutica (ore 60):

semeiotica neurologica dell'età evolutiva II	»	30
farmacologia e farmacoterapia delle malattie neurologiche	»	30

Pediatria generale (ore 40):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	40

Neurologia infantile (ore 180):

malattie del metabolismo di interesse neurologico	»	40
psichiatria infantile	»	40
clinica delle malattie del S.N. nell'età evolutiva	»	60
malattie neurologiche di interesse chirurgico	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 189. — Ai fini dell'apprendimento è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

per i quattro anni di corso: pronto soccorso pediatrico; reparto lattanti; reparti II e III infanzia; day hospital; terapia intensiva neonatale; patologia neonatale; neonatologia; laboratorio di ultramicroanalisi; laboratorio di citogenetica; servizio di cardiologia pediatrica; servizio di neurologia pediatrica; servizio di nefrologia pediatrica; laboratorio di ECG pediatrica; laboratorio di ecoencefalografia pediatrica; laboratorio di ECG e fonocardiografia pediatrica; laboratorio e ecocardiografia pediatrica; ambulatori divisionali pediatrici; ambulatorio di neurologia pediatrica; ambulatorio di cardiologia pediatrica; ambulatorio di gastroenterologia e disturbi della nutrizione pediatrica; ambulatorio di nefrologia pediatrica; ambulatorio follow-up dei neonati di basso peso; ambulatorio follow-up dei malformati;

per i due anni nell'indirizzo di neurologia infantile: servizio di neurologia pediatrica dell'istituto di pediatria; laboratorio di elettroencefalografia pediatrica; laboratorio ecoencefalografia pediatrica, laboratorio di neurofisiologia della clinica ostetrica; reparti di degenza dell'istituto di pediatria; day hospital; terapia intensiva neonatale, laboratorio di ultra microanalisi; ambulatorio di neurologia pediatrica; ambulatorio follow-up dei neonati di basso peso.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Norme transitorie

Art. 190. -- Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);

b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);

c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni);

e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);

f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anche conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 25 gennaio 1993

Il rettore: DALPIAZ

93A0952

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze geologiche;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 25 marzo 1982; del senato accademico del 3 aprile 1992 e del consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 luglio 1992;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 207 a 210, relativi al corso di laurea in scienze geologiche della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono così modificati:

LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE

Art. 207. — Il corso di laurea in scienze geologiche ha durata di cinque anni ed è articolato in un triennio di base e un biennio di applicazione, con distinti indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami è di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio.

Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attività pratiche guidate e seminari.

Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore; ai fini della valutazione finale, lo studente sosterrà l'esame integrato con la disciplina relativa.

La frequenza ai corsi e ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno e i seminari.

Art. 208. — L'organizzazione didattica per i corsi a svolgimento intensivo semestralizzato è demandata dalla facoltà sentito il consiglio di corso di laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticità e funzionalità, secondo le leggi vigenti.

Triennio di base.

Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili:

1) istituzioni di matematica I;

2) istituzioni di matematica II;

3) fisica sperimentale I;

4) fisica sperimentale II;

5) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;

6) geochimica;

7) geografia fisica;

8) geomorfologia;

9) mineralogia;

10) laboratorio di mineralogia (9, 10 esame integrato);

11) petrografia;

12) laboratorio di petrografia (11, 12 esame integrato);

13) paleontologia;

14) laboratorio di paleontologia (13, 14 esame integrato);

15) geologia I;

16) laboratorio di geologia I (15, 16 esame integrato);

17) geologia II;

18) laboratorio di geologia II (17, 18 esame integrato);

19) rilevamento geologico;

20) fisica terrestre;

21) geologia applicata.

Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni. Sarà compito del consiglio del corso di laurea la scelta sia delle modalità di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico, o se organizzate come campagna estiva, sia delle modalità di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.

La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno nei tre anni è stabilita dal consiglio di corso di laurea.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese, che si concludono con un colloquio.

Biennio di applicazione.

Il biennio di applicazione si articola negli indirizzi sotto riportati. Ogni indirizzo è costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti; le restanti tre discipline sono scelte dagli studenti preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo delle discipline attivate dalla facoltà.

Lo studente può, motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi.

A) INDIRIZZO GEOLOGICO-PALEONTOLOGICO:

Discipline caratterizzanti:

1) geologia regionale;

2) paleontologia II;

3) micropaleontologia;

4) sedimentologia;

5) geologia stratigrafica.

Lista delle discipline facoltative:

1) paleoecologia;

2) paleoclimatologia;

3) paleontologia vegetale;

4) paleobiogeografia;

5) geologia del quaternario;

6) paleontologia del quaternario;

7) geologia strutturale;

8) geologia marina;

9) geologia storica;

10) fotogeologia;

11) paleontologia stratigrafica;

12) stratigrafia;

13) paleontologia dei vertebrati;

14) biostratigrafia;

15) petrografia del sedimentario;

16) mineralogia dei sedimenti;

17) oceanografia;

18) geologia del cristallino;

19) vulcanologia;

20) geologia degli idrocarburi;

21) geofisica marina.

B) INDIRIZZO MINERALOGICO-PETROLOGICO-GIACIMENTOLOGICO-GEOCHIMICO:

Discipline caratterizzanti:

1) chimica fisica;

2) cristallografia;

3) petrologia;

4) giacimenti minerari;

5) vulcanologia.

Lista delle discipline facoltative:

1) geochimica nucleare;

2) mineralogia dei sedimenti;

3) analisi mineralogiche;

4) mineralogia applicata;

5) prospezioni geochimiche;

6) geotermia;

7) rilevamento petrografico-giacimentologico;

8) petrografia applicata;

9) geologia regionale;

10) esplorazione geologica del sottosuolo;

11) analisi geochimiche;

12) petrologia del metamorfico;

13) geochimica applicata;

14) cristallochimica;

15) mineralogia sistematica;

16) minerogenesi;

17) geologia dei combustibili fossili;

18) giacimenti di idrocarburi;

19) prospezione geomineraria;

20) prospezioni geofisiche.

C) INDIRIZZO GEOFISICO E GEOLOGICO STRUTTURALE:

Discipline caratterizzanti:

1) fisica della terra solida;
2) sismologia;
3) geologia strutturale;
4) geologia del cristallino;
5) geodinamica.

Lista delle discipline facoltative:

1) prospezioni geofisiche;
2) geofisica applicata;
3) geofisica marina;
4) fisica del vulcanismo;
5) vulcanologia;
6) geotermia;
7) sismica applicata;
8) geodesia e cartografia;
9) esplorazione geologica del sottosuolo;
10) geomagnetismo;
11) giacimenti minerari;
12) geologia regionale;
13) oceanografia fisica;
14) calcolo automatico;
15) sismometria;
16) geochimica applicata;
17) complementi di geofisica;
18) geofisica mineraria;
19) paleomagnetismo;
20) tettonofisica.

D) INDIRIZZO GEOLOGICO APPLICATO:

Discipline caratterizzanti:

1) complementi di geologia applicata;
2) rilevamento geologico tecnico;
3) idrogeologia;
4) fotogeologia;
5) esplorazione geologica del sottosuolo.

Lista delle discipline facoltative:

1) geologia regionale;
2) mineralogia applicata;
3) geomorfologia applicata;
4) geofisica applicata;
5) sedimentologia e regime dei litorali;
6) geotecnica;
7) estimo (con principi tecnico-economici);
8) materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici;
9) geochimica applicata;
10) idrogeologia applicata;
11) topografia e cartografia;
12) petrografia applicata;
13) sismica applicata.

Art. 209. — L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto, è condizionato da:

superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche I e II corso, fisica sperimentale I e II corso, chimica generale ed inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella;

superamento del colloquio di lingua inglese.

In ogni caso nessun esame del biennio può essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche.

Art. 210. — L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami ed il colloquio di lingua inglese.

Gli studenti, per la tesi di laurea, devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 9 ottobre 1992

Il rettore: CILIBERTO

93A0954

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1991, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia);

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università e successive delibere di adeguamento;

Viste le osservazioni ed il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 10 luglio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli 39 e 40 dello statuto dell'Università degli studi di Bari, relativi al corso di laurea in pedagogia, sono soppressi e sostituiti dal seguente nuovo articolo, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Art. 39. — *Titolo di ammissione*: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Durata e articolazione degli studi. Gli studi hanno la durata di quattro anni, e si articolano in un biennio iniziale e comune e in tre bienni di indirizzo (insegnanti di scuola secondaria superiore, educatori professionali extrascolastici, esperti nei processi di formazione).

Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea. Diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel certificato di laurea.

Denominazione degli insegnamenti. Nella tabella delle discipline, gli insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università sono indicati mediante denominazioni semplificate. Ciascuna denominazione semplificata corrisponde a uno o più insegnamenti a statuto. Le corrispondenze tra le denominazioni semplificate e gli insegnamenti o i gruppi di insegnamenti a statuto sono contenute nella tabella 1.

Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti. Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità, venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti nel secondo. Per taluni insegnamenti è prevista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale o semestrale è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea.

Esame di laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralità, del biennio di indirizzo scelto, pari a venti semestralità e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole secondo modalità stabilite dalla facoltà al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

TABELLA 1

Insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università	Denominazioni semplificate
Filosofia dell'educazione, istituzioni di pedagogia, pedagogia, pedagogia generale, pedagogia sociale	Pedagogia generale
Educazione degli adulti	Educaz. degli adulti
Storia della pedagogia, storia della pedagogia e delle istituzioni scolastiche	Storia della pedagogia
Storia della scuola, storia della scuola e delle istituzioni educative, storia della scuola e delle istituzioni scolastiche, storia delle istituzioni educative, storia delle scuole e delle istituzioni educative, storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche	Storia della scuola e delle istituzioni educative
Educazione comparata, pedagogia comparata, storia comparata delle istituzioni educative	Educazione comparata
Didattica, didattica generale, metodologia didattica, metodologia didattica dell'insegnamento medico, metodologia e didattica, metodologia e didattica dell'insegnamento medico, metodologia e didattica generale, teoria e storia della didattica, istituzioni di educazione civica	Metodologia e didattica
Ortopedagogia, pedagogia speciale, pedagogia speciale e correttiva	Pedagogia speciale
Informatica e tecnologie dell'educazione, metodologia e didattica degli audiovisivi, pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa, tecnologia dell'educazione	Tecnologie dell'istruzione
Docimologia	Docimologia
Pedagogia sperimentale	Pedagogia sperimentale
Filosofia e storia della letteratura per la infanzia, letteratura per l'infanzia, storia della letteratura per l'infanzia	Letteratura per l'infanzia
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, diritto scolastico italiano e comparato, diritto scolastico italiano e straniero	Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

TABELLA 2

Insegnamenti del primo biennio

a) Insegnamenti di area pedagogica:
pedagogia generale,
storia della pedagogia,
storia della scuola e delle istituzioni educative

b) Insegnamenti di area filosofica:
filosofia teoretica
storia della filosofia.

c) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia generale,
psicologia dell'età evolutiva,
psicologia sociale

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale,
sociologia,
sociologia dell'educazione

e) Insegnamenti riguardanti la medotodologia della ricerca
metodologia della ricerca sociale,
pedagogia sperimentale,
statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti di area storica.

storia medioevale,

storia moderna,

storia contemporanea

g) Insegnamenti opzionali

due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Note

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica e della metodologia della ricerca deve essere seguito almeno per un corso semestrale

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a quattro corsi semestrali

Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per tre corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente

Lo studente deve seguire due insegnamenti di area storica, scegliendoli fra i tre indicati

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti

Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà

Sono insegnamenti opzionali, tra l'altro

1) antropologia culturale;
2) biblioteconomia e bibliografia,
3) docimologia,
4) educazione degli adulti,
5) estetica,
6) filosofia della scienza,
7) filosofia morale;
8) igiene,
9) istituz di diritto pubblico e leg. scolastica,
10) logica ed epistemologia,
11) metodologia e didattica,
12) pedagogia speciale;
13) pedagogia sperimentale,
14) psicologia,
15) psicologia dell'età evolutiva;
16) psicologia sociale,
17) psicopedagogia,
18) sociologia,
19) sociologia dell'educazione,
20) storia della letteratura per l'infanzia;
21) storia della pedagogia;
22) storia della scuola e delle istit educative

Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica tra quelli attivati presso la facoltà Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà

TABELLA 3

Insegnamenti del secondo biennio
indirizzo «insegnanti di scuola secondaria superiore»

a) Insegnamenti di area pedagogica.

educazione comparata;

metodologia e didattica;

docimologia,

tecnologie dell'istruzione,

letteratura per l'infanzia.

b) Insegnamenti di area filosofica.

estetica;

filosofia teoretica,

filosofia morale,

logica;

filosofia della scienza,

filosofia del linguaggio;

storia della filosofia

c) Insegnamenti di area storica

storia antica,

storia medioevale,

storia moderna;

storia contemporanea

d) Insegnamenti di area psicologica

psicologia generale,

storia della psicologia,

psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia),

psicologia dinamica,

psicologia dell'eta evolutiva;

psicologia sociale,

psicologia dell'apprendimento

e) Insegnamenti di area socio-antropologica·

sociologia della famiglia,

sociologia delle comunicazioni di massa,

sociologia dei processi culturali,

storia della sociologia;

sociologia,

antropologia culturale,

sociologia dell'educazione

f) Insegnamenti di area giuridica

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

Note

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e filosofica deve essere seguito almeno per un corso semestrale

Lo studente deve seguire almeno tre semestralità di area storica.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, gli studenti scelgono cinque corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica

Gli studenti sono tenuti a svolgere attività di tirocinio e attività pratiche sulla base delle indicazioni elaborate annualmente dal consiglio di corso di laurea

---

TABELLA 4

Insegnamenti del secondo biennio
indirizzo «educatori professionali extrascolastici»

a) Insegnamenti di area pedagogica

educazione degli adulti,

storia della scuola e delle istituzioni educative;

pedagogia generale,

metodologia e didattica,

pedagogia speciale;

docimologia,

tecnologie dell'istruzione.

b) Insegnamenti di area filosofica

filosofia morale,

filosofia del linguaggio,

estetica.

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca

pedagogia sperimentale,

statistica (applicata alla ricerca educativa)

d) Insegnamenti di area psicologica·

psicologia dell'età evolutiva,

psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia),

psicologia dinamica;

psicologia sociale,

neuropsichiatria,

psicopatologia dell'età evolutiva,

igiene mentale

e) Insegnamenti di area socio-antropologica,

antropologia culturale;

sociologia della famiglia;

sociologia dei processi culturali,

sociologia delle comunicazioni di massa,

sociologia dell'organizzazione

f) Insegnamenti di area biologico-medica:

fondamenti di biologia,

igiene,

puericultura,

metodi e tecniche della psicomotricità

g) Insegnamenti di area giuridica

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica,

legislazione minorile,

legislazione e organizzazione dei servizi sociali,

istituzioni e politica scolastica,

diritto e legislazione universitaria,

istituzioni e politica dei beni culturali;

diritto e legislazione dei beni culturali

h) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura

storia del teatro e dello spettacolo,

filmologia,

storia del cinema,

storia della musica,

fondamenti della conunicazione musicale,

storia dell'arte e del restauro,

biblioteconomia;

museografia,

archivistica.

Note

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e della metodologia della ricerca dovrà essere seguito almeno per un corso semestrale

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali o un insegnamento di durata annuale di area filosofica, scegliendolo fra i tre indicati

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, lo studente sceglie nove corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica, e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura

Gli studenti sono tenuti a svolgere attività di tirocinio e attività pratiche sulla base delle indicazioni elaborate annualmente dal consiglio di corso di laurea.

TABELLA 5

Insegnamenti del secondo biennio indirizzo «esperti nei processi formativi»

a) Insegnamenti di area pedagogica

educazione degli adulti,

educazione comparata,

metodologia e didattica,

tecnologie dell'istruzione,

docimologia

b) Insegnamenti di area filosofica

logica

c) Insegnamenti di area psicologica

psicologia sociale,

psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia)

d) Insegnamenti di area socio-antropologica·

antropologia culturale,

sociologia dei processi culturali,

sociologia delle comunicazioni di massa

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca

pedagogia sperimentale,

metodologia della ricerca sociale,

statistica (applicata alla ricerca educativa)

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione

economia dell'istruzione;

sociologia dell'organizzazione;

teoria della comunicazione;

archivistica,

biblioteconomia;

informatica

g) Insegnamenti di area giuridica,

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica,

istituzioni e politica scolastica,

diritto e legislazione universitaria

h) Insegnamenti opzionali.

due corsi semestrali, oppure un corso annuale

Note

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione, deve essere seguito almeno per un corso semestrale

Lo studente deve seguire un insegnamento semestrale di area socio-antropologica, scegliendolo fra i tre indicati, un insegnamento di area psicologica scegliendolo fra i due indicati e un insegnamento di area giuridica, scegliendolo fra i tre indicati

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti

Gli studenti sono tenuti a svolgere attività di tirocinio e attività pratiche sulla base delle indicazioni elaborate annualmente dal consiglio di corso di laurea

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 2 ottobre 1992

Il rettore

93A0926

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 18 febbraio 1993, n. 4/93.

Iniziative volte ad agevolare il rapporto fra pubblica amministrazione e cittadini.

A tutte le amministrazioni pubbliche

Le disposizioni normative recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego» sono precipuamente finalizzate ad accrescere la trasparenza e l'affidabilità delle strutture pubbliche per corrispondere alla pressante richiesta di servizi differenziati, efficienti, flessibili.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, è necessario provvedere, fra l'altro, ad una progressiva razionalizzazione dei «modelli» organizzativo-funzionali, ma fin d'ora è da ritenere indifferibile l'attivazione di iniziative ed il consolidamento di comportamenti caratterizzati da forte responsabilizzazione individuale ed in grado di orientare su basi nuove il rapporto fra cittadino e pubblico dipendente.

Si evidenzia, in particolare, la necessità di una compiuta attuazione delle indicazioni fornite dal Dipartimento della funzione pubblica con la circolare 5 agosto 1989, n. 36970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1989), con la quale le amministrazioni pubbliche sono state invitate a dotare tutti i dipendenti operanti presso strutture centrali e periferiche di un tesserino permanente nel quale devono essere riportati nome e cognome, nonché la qualifica e l'ufficio di appartenenza.

Gli interessati hanno l'obbligo di indossare il tesserino in maniera visibile per l'intera durata dell'orario di lavoro.

Le amministrazioni che non avessero ancora provveduto vorranno assumere le più adeguate iniziative per superare tempestivamente le cause dell'inadempienza, nonché vigilare sistematicamente sul costante utilizzo dei tesserini da parte del personale.

Le amministrazioni avranno altresì cura di impartire disposizioni affinché il personale, nel rispondere a chiamate telefoniche esterne, declini le proprie generalità e l'ufficio di appartenenza.

Ci si attende una convinta, fattiva collaborazione.

p. *Il Ministro:* SACCONI

93A0958

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art 22, sesto comma, della legge n 223/1992, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati:

1) Area del Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 sospesi dal 16 ottobre 1978 od entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92,
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993,
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1979.

2) Area del Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'autostrada A-24; lavoratori sospesi dal 2 maggio 1979 o entro tre mesi dalla predetta data·

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993,
primo decreto ministeriale 28 agosto 1979

3) Area del Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) — Realizzazione dell'autostrada A-24; lavoratori sospesi dal 12 maggio 1980 o entro tre mesi dalla predetta data

decreto-legge n 393/92,
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 19 settembre 1980.

4) Area del Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) — Lavoratori dipendenti da imprese operanti per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 sospesi dal 5 gennaio 1981 od entro tre mesi dalla predetta data·

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993,
primo decreto ministeriale 18 marzo 1981

5) Area del Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) — Realizzazione dell'autostrada A-24, lavoratori sospesi dal 25 maggio 1981 o entro tre mesi dalla predetta data

decreto-legge n 393/92,
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993,
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1981

6) Area del Val Vomano - comune di Colledara (Teramo) — Realizzazione del traforo del Gran Sasso - Villa Vomano, cantiere svincolo di Colledara; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1986 o entro sei mesi dalla predetta data

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993,
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986

7) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia) — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del nuovo porto industriale, resisi disponibili dal 7 maggio 1984 o entro sei mesi dalla predetta data·

decreto-legge n 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984

8) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia) — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento del nuovo porto industriale e delle connesse infrastrutture resisi disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n 393/92,
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993,
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

9) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo) — Aziende impegnate nei lavori di costruzione della rete irrigua e di bonifica della Valle del Vomano, PS 23/318 II lotto, lavoratori sospesi dal 17 novembre 1986•o entro sei mesi dalla predetta data

decreto-legge n. 393/92,
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987

10) Area del comune di Palermo — Realizzazione del gasdotto e del raddoppio della circonvallazione di Palermo; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data

decreto-legge n 393/92,
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988

11) Area del comune di Palermo. — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere relative alla costruzione della nuova casa circondariale di Palermo, lavoratori resisi disponibili dal 6 luglio 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data

decreto-legge n. 393/92,
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993,
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992

1) in attuazione della delibera C I.P.I del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p a Officine Galileo, con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e unità di Campi Bisenzio (Firenze), per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1992 con decorrenza 27 aprile 1992,

2) in attuazione della delibera C I P.I del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l Fibok, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e unità di Castiglion Fibocchi (Arezzo), per il periodo dal 17 maggio 1992 al 16 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 17 maggio 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C I.P I del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p a I C R - Industrie Cucirini Riunite, con sede in Porcari (Lucca), unità di Porcari (Lucca) e uffici di Montemurlo (Firenze), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992,

4) in attuazione della delibera C I P I del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. I C R. - Industrie Cucirini Riunite, con sede in Porcari (Lucca), unità di Porcari (Lucca) e uffici di Montemurlo (Firenze). per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992,

5) in attuazione della delibera C.I P I del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S p a Officine Galileo Vacuum TEC, con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e unità di Campi Bisenzio (Firenze), per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1992 con decorrenza 27 aprile 1992

6) in attuazione della delibera C I P.I del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Gems, con sede in Seravezza, frazione Querceta (Lucca) e unità di Pietrasanta, località Torraccia (Lucca) e Seravezza, frazione Querceta (Lucca), per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992

1) in attuazione della delibera C I P I del 13 ottobre 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 ottobre 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S c. a r l Consorzio agrario provinciale, con sede in Ferrara e unità di Ferrara, per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993

Istanza aziendale presentata l'11 agosto 1992 con decorrenza 6 luglio 1992

Contributo addizionale no (liquidazione coatta amministrativa);

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Pisa, con sede in Pisa e unità di Pisa, per il periodo dal 23 marzo 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa). Art. 2, comma 4 della legge n. 223/91;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Pisa, con sede in Pisa e unità di Pisa, per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa);

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Novara, con sede in Novara e unità di Cressa (Novara), e Novara, per il periodo dal 18 febbraio 1992 al 17 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 18 febbraio 1992.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa);

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Benevento, con sede in Benevento e unità di Benvento e Dugenta (Benevento), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1992 con decorrenza 6 luglio 1992.

Contributo addizionale: no (amministrazione controllata);

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Cosenza, con sede in Cosenza e unità di Cosenza, per il periodo dal 13 gennaio 1992 al 12 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 16 gennaio 1992 con decorrenza 13 gennaio 1992.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa);

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 13 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Cosenza, con sede in Cosenza e unità di Cosenza, per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1992 con decorrenza 13 luglio 1992.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa);

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Caserta, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta) e unità di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 1° giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 2 dicembre 1991;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Caserta, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta) e unità di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 2 giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 2 giugno 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 ottobre 1992 con effetto dal 7 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Venezia, con sede in Mestre (Venezia) e unità di Mestre, per il periodo dal 7 luglio 1992 al 6 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1992 con decorrenza 7 luglio 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Trapani, con sede in Trapani e unità di Trapani, per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 2 marzo 1992.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).

93A0962

Revoca del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «La Penisola a r.l.», in Vico Equense, e nomina del nuovo commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1993 il dott. Luigi Soprano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. di produzione e lavoro «La Penisola», con sede in Vico Equense (Napoli), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 16 gennaio 1984 in sostituzione del dott. Francesco Gioiello, revocato.

93A0961

MINISTERO DEL TESORO

N. 29

Media dei titoli del 12 febbraio 1993

Titolo				Valore
Rendita 5% 1935				85 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)				102,500
» 10% Cassa DD PP sez A Cr. C P 97				97 —
Certificati del Tesoro speciali			18- 3-1987/94	93,800
»	»	»	21- 4-1987/94	93 —
»	»	C.T O.	12,50% 1- 6-1989/95	99,525
»	»	»	12,50% 19- 6-1989/95	99,450
»	»	»	12,50% 18- 7-1989/95	99,900
»	»	»	12,50% 16- 8-1989/95	99,875
»	»	»	12,50% 20- 9-1989/95	100 —
»	»	»	12,50% 19-10-1989/95	101,775
»	»	»	12,50% 20-11-1989/95	100,300
»	»	»	12,50% 18-12-1989/95	100,525
»	»	»	12,50% 17- 1-1990/96	100,250
»	»	»	12,50% 19- 2-1990/96	100 —
»	»	»	12,50% 16- 5-1990/96	100 —
»	»	»	12,50% 15- 6-1990/96	100,050
»	»	»	12,50% 19- 9-1990/96	99,850
»	»	»	12,50% 20-11-1990/96	100,300
»	»	»	10,25% 1-12-1988/96	99,500
»	»	»	12,50% 18- 1-1991/97	99,500
»	»	»	12,00% 17- 4-1991/97	97,075
»	»	»	12,00% 19- 6-1991/97	99,675
»	»	»	12,00% 19- 9-1991/97	99,675
»	»	»	12,00% 20- 1-1992/98	99,650
»	»	»	12,00% 19- 5-1992/97	99,700
Certificati di credito del Tesoro			8,75% 18- 6-1987/93	99 —
»	»	»	8,75% 17- 7-1987/93	98,950
»	»	»	8,50% 19- 8-1987/93	98,300
»	»	»	8,50% 18- 9-1987/93	103 —
»	»	»	13,95% 1- 1-1990/94	101,250
»	»	»	13,95% 1- 1-1990/94 II	101,200
»	»	»	TR 2,5% 1983/93	101 —
»	»	»	Ind. 1- 3-1988/93	100 —
»	»	»	» 1- 4-1988/93	100,300
»	»	»	» 1- 5-1988/93	100,600
»	»	»	» 1- 6-1988/93	101,200
»	»	»	» 18- 6-1986/93	100,300
»	»	»	» 1- 7-1988/93	101,275
»	»	»	» 17- 7-1986/93	100,250
»	»	»	» 1- 8-1988/93	101,450
»	»	»	» 19- 8-1986/93	100,500

Titolo					Valore
Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 9-1988/93	100,900
»	»	»	»	18- 9-1986/93	100,850
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,600
»	»	»	»	20-10-1986/93	101,400
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,750
»	»	»	»	18-11-1987/93	102,400
»	»	»	»	19-12-1986/93	103,150
»	»	»	»	1- 1-1989/94	101,100
»	»	»	»	1- 2-1989/94	101,200
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,775
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,550
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,400
»	»	»	»	1- 9-1989/94	100,100
»	»	»	»	1-10-1987/94	100,250
»	»	»	»	1-11-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 1-1990/95	100,675
»	»	»	»	1- 2-1985/95	101,475
»	»	»	»	1- 3-1985/95	100,350
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,825
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,500
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97 —
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,025
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,325
»	»	»	»	1- 7-1985/95	97,650
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,850
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,800
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98 —
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,325
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,475
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,525
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,750
»	»	»	»	1-11-1990/95	98,900
»	»	»	»	1-12-1985/95	100,850
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,900
»	»	»	»	1- 1-1986/96	100,650
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,700
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,925
»	»	»	»	1- 2-1986/96	100,825
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,750
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,050
»	»	»	»	1- 4-1986/96	96,675
»	»	»	»	1- 5-1986/96	96 —
»	»	»	»	1- 6-1986/96	96,200
»	»	»	»	1- 7-1986/96	96,650

Certificati di credito del Tesoro Ind				1- 8-1986/96	96,700
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,325
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,500
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,050
»	»	»	»	1-12-1986/96	100,450
»	»	»	»	1- 1-1987/97	100,400
»	»	»	»	1- 2-1987/97	100,150
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,450
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,550
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,500
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,100
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,400
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,150
»	»	»	»	1- 8-1987/97	97,450
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97,650
»	»	»	»	1- 3-1991/98	97,475
»	»	»	»	1- 4-1991/98	96,750
»	»	»	»	1- 5-1991/98	97,050
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,150
»	»	»	»	1- 7-1991/98	97,800
»	»	»	»	1- 8-1991/98	97,650
»	»	»	»	1- 9-1991/98	97,300
»	»	»	»	1-10-1991/98	96,750
»	»	»	»	1-11-1991/98	96,775
»	»	»	»	1-12-1991/98	98,100
»	»	»	»	1- 1-1992/99	97,900
»	»	»	»	1- 2-1992/99	97,650
»	»	»	»	1- 3-1992/99	97,150
»	»	»	»	1- 4-1992/99	96,450
»	»	»	»	1- 5-1992/99	96,550
»	»	»	»	1- 6-1992/99	97,550

Buoni Tesoro Pol			12,50%	1- 7-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,050
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,925
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,050
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,225
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,200
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,200
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,050
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,050
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,800
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,900
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 9-1990/94	99,700
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99,900
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100,200
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	99,550
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	98,650
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	98,600
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	98,450
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	98,400
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	97,825
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99,875
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,450
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	99,475
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	99,550
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	99,575
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	97,600
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	97,425
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	97,100
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	98,200
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	96 —
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	96,100
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	96,150
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	96,325

Certificati credito Tesoro E.C U				22- 2-1985/93	9,60%	100 —
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100 —
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	100 —
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	99,425
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	100 —
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	100 —
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,750
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	98,400
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	98,350
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	100,550
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	99,900
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	105,375
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	102,500
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	102,300
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	102,550
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	102,500
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	104,200
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,300
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	107,550
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	101,500
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105,550
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	105,125
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	104,900
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	105,250
»	»	»	»	23- 3-1992/97	10,20%	104,500

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M12023

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante: «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 20 novembre 1992)

Nell'art. 130 del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato alla pag 110 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, al comma 1, al settimo rigo, dove è scritto «. , non si applica l'articolo *130,* », leggasi « , non si applica l'articolo *129,* . »

93A1035

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale 23 dicembre 1992 recante: «Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 35 del 12 febbraio 1993).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pag 21 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, prima colonna, al ventiduesimo rigo, dove è scritto «C A T di Corsini & C. S.p a., .. ». leggasi: «C A T di Corsini *G* & C S p.a , »

93A0963

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale 23 dicembre 1992 recante: «Integrazione alle deliberazioni relative al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 35 del 12 febbraio 1993).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pag 46, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto «*Decreta*», leggasi «*Delibera* », alla medesima pag 46, seconda colonna, dodicesimo rigo, dove è scritto .« deliberazione CIPI del 30 marzo — », leggasi «. . deliberazione CIPI del 30 marzo *1983* — . »

93A0964

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA
◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA
◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA *e C.*
Corso Moro, 3

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria *FLACCOVIO DARIO*
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria *SIGNORELLI*
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO
◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300